

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 59 DEL 13/12/1989

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13/12/89 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente 10/5/89 Prot.202/2971/89 D.D.L. "Norma integrativa della Legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati". (Atto cons. 376/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere FAVOREVOLE A MAGGIORANZA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione così come emendato.

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
FAVOREVOLE: DI GIOIA, BIANCO, CIANNAMEA, FAZIO, TEDESCO, ARMENISE
CONTRARI: GODELLI, STRAZZERI, OCCHIOFINO
ASTENUTI: LIUZZI
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
DI GIOIA

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

in sede di attuazione della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati, con riferimento all'art. 8 si è constatato che alcune UU.SS.LL. delegate, nel cui ambito non prestava servizio o prestava servizio soltanto presso alcuni Comuni associati, il personale già impiegato presso i Comuni e non fornito del requisito per l'ammissione al concorso riservato, hanno provveduto ad instaurare ulteriori rapporti con altro personale o con organismi vari mediante convenzione.

Ciò ha comportato da un lato il mantenimento col personale già in precedenza utilizzato di rapporti di lavoro o convenzionali per un numero limitato di ore settimanali e dall'altro la proliferazione di ulteriori rapporti con altro personale od enti ed organismi vari, con la conseguente creazione delle più disparate aspettative per il futuro.


Sarebbe invece più opportuno limitare i rapporti al personale da tempo in servizio, eventualmente ampliandone il contenuto in ore lavorative o prestazioni professionali.

Di qui la formulazione del comma aggiuntivo del predetto articolo 8. Si è, inoltre, constatato che la formulazione dell'art. 9 si presenta carente proprio nella parte in cui doveva consentire, in sede di prima attuazione, la perequazione quantitativa e qualitativa dei benefici a favore degli alunni portatori di handicaps fra gli ambiti territoriali delle varie province.

Infatti, mentre presso alcuni Comuni, con riferimento alle due qualifiche più numerose di "educatore di sostegno" ed "ausiliario" figura personale in esuberanza, in altri vi è addirittura carenza completa di tale personale.

E' evidente che l'intendimento della legge resta quello di provvedere alla perequazione delle situazioni, oltre che alla mera sistemazione del personale precario, e, non potendo, per ragioni prevalentemente finanziarie, consentire l'assunzione di altro personale per elevare il livello assistenziale di tali ambiti territoriali è stata emanata una norma integrativa dell'articolo 9 per consentire il trasferimento di posti da un ambito territoriale ad un altro, fermo restando il numero complessivo dei posti corrispondenti al numero degli aventi diritto al concorso riservato ai sensi della legge stessa.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione di codesto Onorevole Consesso, il d.d.l. approvato a maggioranza dalla terza Commissione con il voto contrario dei rappresentanti del Partito Comunista e con l'astensione del rappresentante del Partito MSI.

Lilino Di Gioia


Disegno di legge

" Norma integrativa della Legge regionale 9 giugno 1987, n.16
contenente norme organiche per l'integrazione scolastica
degli handicappati "

Art. 1

Art. 1

SOPPRESSO

Al primo comma dell'art. 7 - Norme di prima attuazione - della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, dopo le parole "..... dei requisiti di cui al successivo comma.", è aggiunto il seguente periodo:

" Le piante organiche provvisorie possono essere modificate ai sensi del settimo comma del successivo art. 9"

5

Art. 2

All'art. 8, primo comma della l.r. 9 giugno 1987, n. 15, è aggiunto il seguente periodo:

"All'utilizzazione prioritaria del predetto personale è tenuto ciascun ambito territoriale appartenente alla stessa provincia, anche se il personale medesimo abbia prestato in precedenza servizio presso altro ambito territoriale della provincia medesima."

Art. 1

Idem

Idem

"Il predetto personale ha diritto ad essere utili anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha pre servizio, purchè ricomprese nella stessa provincia

Art. 3

All'art. 9 della l.r. 9 giugno 1987, n.16 è aggiunto il seguente
comma:

" 7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente la Giunta Regionale, per tutti gli ambiti territoriali delle province di Bari e Foggia, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti stessi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia."

Art. 2

Idem

Idem

" 7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla stessa giunta sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia."